

N.R.G. 12106/2021

**TRIBUNALE DI BARI**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, letto il ricorso che precede pervenuto in data odierna;  
applicato l'art. 415 del c.p.c.;

letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione – ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati – mediante “*pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale pubblicazione*”;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale “*Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità*”;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. **TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014**);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e



dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale  
risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale comunicazione.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.

#### FISSA

anche in considerazione dell'abnorme carico del ruolo nonché del fatto che al Giudicante sono state assegnate procedure urgenti, a cui dar prioritaria definizione, - ex art. 700 c.p.c., art. 28 L. n. 300/1970, nonché ex art. 1, commi 47 e ss. L.n. 92/2012 e relative opposizioni -, provenienti anche dai ruoli della Dott.ssa T. Garcea, Dott.ssa M. Procoli, Dott.ssa V. Avarello, dott.ssa E. Tarantino, dott.ssa M.G. Deceglie, e del dott. L. Ariola e E. Labella, trasferiti ad altri uffici, nonché, infine, del fatto che le date precedenti a quella indicata sono state già occupate dai rinvii d'ufficio delle udienze anteriori, disposti *ex lege* in forza della normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prima ondata, per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del giorno, l'udienza di **discussione** per il giorno **09/06/2022, ore 9.15** disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata - a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque entro e non oltre il termine di legge - ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari ed inserzione nella GAZZETTA UFFICIALE dell'avviso di tale pubblicazione;

#### AVVERTE



le parti convenute che potranno costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto esse avranno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Si notifichi nei termini di legge.

Invita i procuratori delle parti, nell'ottica della migliore collaborazione con l'ufficio del giudice per la pronta ed agevole definizione della controversia, a depositare in vista dell'udienza sopra indicata, stante la natura e rilevanza del procedimento, copia cartacea di cortesia degli atti di causa.

Bari, 30/11/2021

**Il Giudice del Lavoro**  
**Dott.ssa Angela Vernia**

